

La copertura di tutela legale nella responsabilità professionale del personale sanitario per una autonoma gestione della lite?

Attilio Steffano*, Lavinia Vercesi**

*“Rinchiudersi e isolarsi all’interno di un ideale non libera dal conflitto”
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)*

È noto come il contenzioso in materia di responsabilità professionale del medico sia aumentato; in conseguenza di ciò in capo al medico non solo incombe il peso del giudizio in divenire, ma anche quello, non meno gravoso, delle spese da sostenere. E’ indubbio che tra queste rientrano l’onorario dell’avvocato, quello del consulente di parte, le spese vive del procedimento, nonché quelle eventuali conseguenza di una soccombenza. Non si vuole considerare in questa sede quanto tutto ciò “costa” al sanitario dal punto di vista psicologico ed emotivo: ansie, preoccupazioni, sentimenti di frustrazione, ripercussioni negative sulla carriera, perdita di immagine e difficoltà nell’esercizio della professione; fatti questi che hanno un costo sia economico sia anche, e soprattutto, in termini di qualità della vita personale, familiare e professionale.

Visto che poco o nulla si può fare per gli aspetti strettamente personali, per quelli economici vi sono maggiori margini di azione: se è vero, infatti, che la polizza dell’assicurazione professionale tutela i medici per i danni che essi possano eventualmente causare nell’esercizio della loro attività, altrettanto

vero è che, se si vuole arrivare alla definizione dell’entità di tale asserito danno da parte del paziente, molte volte si deve passare attraverso le aule di Tribunale e le perizie tecniche. Se poi, a seguito di tale attività istruttoria, si dovesse addivenire ad una chiara prova di infondatezza della domanda avanzata dall’attore, il giudice potrà decidere non solo di non accogliere la sua pretesa risarcitoria, ma, alternativamente di condannarlo anche alla refusione delle competenze del legale del convenuto ovvero, in alcuni casi, di compensare le spese tra le parti.

Quest’ultima ipotesi comporta che il medico sostenga direttamente i costi relativi agli onorari sia del proprio legale che di eventuali periti di parte. Se, invece, il processo dovesse concludersi con la condanna del medico, la polizza per la responsabilità professionale corrisponderà la somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento dei danni all’attore (nel limite del massimale e a condizioni di validità), permanendo comunque in capo al soccombente l’onere di dover corrispondere le spese del legale che lo rappresentava e dei consulenti che avessero operato a favore della sua difesa.

*Broker Assicurativo

**Avvocato - Foro di Milano

Dalla messe di dati giornalistici, assicurativi, di associazioni private è di tutta evidenza che la professione medica sia fortemente esposta al rischio di contenzioso. Le ragioni di ciò sono molteplici; dal punto di vista della sensibilità sociale, da una parte, l'evoluzione delle scienze mediche ha comportato la nascita di una fiducia illimitata e spesso infondata nelle possibilità terapeutiche delle stesse, dall'altra, ma in senso opposto, l'accanimento dei mass-media, al grido della presunta o reale *medical malpractice*, ha determinato una sfiducia diffusa nell'operato dei professionisti sanitari. Insomma, come ha avuto modo di sottolineare Giallongo¹ “è venuto meno anche il timore reverenziale dei cittadini nei confronti della classe medica”. Non che si dovesse continuare ad averne, di timore reverenziale, tuttavia è andato diminuendo il rispetto verso i medici e ciò ha condotto inevitabilmente ad una loro maggiore vulnerabilità.

Il contenzioso in ambito sanitario, quindi, si è trasformato in una sorta di “rischio professionale” ed infatti, volendo definire il “rischio” nella prospettiva delle Compagnie di Assicurazione, si osserva che esso corrisponde a quell'evento possibile o probabile a cui è collegata la prestazione dell'assicuratore.

L'evento contenzioso, sia nei confronti del singolo medico che della struttura sanitaria, viene a configurarsi come rischio aleatorio, recepito in polizza come rischio a sé stante allorché essa faccia menzione della tutela legale in ambito di responsabilità civile. Solitamente si dice che “la Compagnia assu-

me fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso”. In termini di ripartizione della spesa processuale si legge si prevede che “sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda”. Ciò significa che se la somma dovuta dovesse superare il massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato stesso.

Tuttavia, nessuna polizza di assicurazione per la responsabilità professionale esclude la facoltà di sottoscrivere una polizza di tutela legale autonoma, che permetta al sanitario di scegliere personalmente il legale ed i consulenti di fiducia, con accollo delle spese da parte della Compagnia di assicurazione, conformemente a quanto stabilito dal Nuovo Codice delle Assicurazioni².

Poiché non v'è dubbio che i tempi della giustizia sono molto diluiti (non a caso Calamandrei ricordava che “il vocabolario giudiziario si è riempito, fino dall'antico, di parole che colgono tutte le sfumature di questa malattia endemica dei giudizi: tergiversare, stancheggiare, vessare, defatigare, ritardare, rimandare, rinviare, differire [...] Ci sarebbe da fare un interessante studio linguistico su questa messe di sinonimi, cresciuti sul fertile terreno della litigiosità”³, se non ci si può liberare del giudizio, per lo meno si può provare ad alleggerirsi dei pesi

¹ Giallongo N. Responsabilità professionale medica (sanitaria) e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: contributo ad una riflessione. Il Bollettino della Corte Arbitrale Europea. Luglio 2005. 3.

² L'art. 164, comma 2, Nuovo Codice delle Assicurazioni, infatti, relativamente alle modalità per la gestione dei sinistri, stabilisce che “L'Impresa: 1) può svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; 2) affidarla ad una Impresa distinta; 3) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, ad un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto”.

³ Calamandrei. Il processo come giuoco. Riv. dir. proc. 1950. I. 35.

accessori.

Non solo. A parere di chi scrive, avere la possibilità di affrontare l'eventuale processo con la consapevolezza di aver assicurato (appunto) l'attività di difesa e consulenza, soprattutto nei casi di richieste di risarcimento danni pretestuose, consente al medico di organizzare meglio la propria strategia difensiva.

Non dimentichiamoci che già Polonio ammoniva Laerte con queste parole: *“Guardati dall'entrare in una lite; ma essendovi, conducila in modo che il tuo avversario debba*

guardarsi da te”.

L'argomento in esame, non si nasconde, sta particolarmente a cuore non solo a chi ha avuto la pazienza di leggere queste brevi riflessioni (voi professionisti sanitari in senso ampio, spesso attaccati gratuitamente dall'opinione pubblica), ma anche a chi scrive, dando così la possibilità di contraddire tutti coloro che, beffardamente, ritengono che *“l'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici tenendoli per sé”* (Heinrich Heine, 1797-1856).